



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Prato
- Polizia Giudiziaria -
- Unità Specialistica Urbanistica ed Ambiente -

Tel. 0574 579362 - Fax 0574 579365

Trasmissione Mail dip.po@arpat.toscana.it in data 14.11.2017

Rif. : **Dipartimento ARPAT di Prato**

oggetto: Direttive alla P.G.

Per quanto in oggetto, si trasmette copia della nota dell'Autorità Giudiziaria in data 13 Novembre 2017 inerente direttive alla P.G. a seguito della riunione di coordinamento del 07.11.2017.

La trasmissione si compone di n. 05 fogli allegati compresa la presente

Agente di P.G.
Anna Maria BROGI



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Prato

U.S. Urbanista Ambiente
Presso la Procura

ARPAT
sede di PRATO

Polizia Municipale di PRATO

Polizia Municipale di MONTEMURLO

Polizia Municipale di POGGIO A CAIANO

Polizia Municipale di CARMIGNANO

Polizia Municipale di
VAIANO/VERNIO/CANTAGALLO

Polizia Municipale di CALENZANO

Corpo Polizia Provinciale di PRATO

CARABINIERI FORESTALE – Comando di PRATO

CARABINIERI FORESTALE – Comando di Ceppetò (FI)

Oggetto: Direttive alla p.g. a seguito della riunione di coordinamento del
07.11.17

Facendo seguito alla riunione in oggetto tenutasi presso questa Procura, si comunicano le seguenti direttive:

7) Sequestri preventivi in caso di mancanza di autorizzazione ambientale ed attivazione di prescrizioni ex art. 318 bis Dlgs 152/06

E' stabilita da parte dell' A.G l'indicazione in via generale di procedere al sequestro preventivo di attività produttive quando risulti che queste siano sprovviste di autorizzazione ambientale, atteso che tale misura appare essere la sola idonea a prevenire l'immissione non autorizzata, in particolare allorché si versi in situazioni di pericolo concreto ed attuale di danno all'ambiente ed alla salute pubblica.

Il sequestro può riguardare anche singole linee produttive e/o singoli macchinari all'interno di uno stesso stabilimento.

In caso di sequestro preventivo per mancanza di autorizzazione ambientale non devono essere impartite prescrizioni ex art. 318 bis Dlgs 152/06, la cui possibile attivazione sarà valutata dalla procedente A.G.

Le prescrizioni ex art. 318 bis quando attivate dalla P.G. operante, ancorché non immediatamente asseverate, devono essere sempre quelle indicate in CNR e non quelle disposte in seguito d'iniziativa da parte della stessa P.G.

L'eventuale proroga dei termini impartiti per ottemperare alle prescrizioni devono essere preventivamente comunicati alla procedente A.G. per opportuna valutazione. Ed in ogni caso, stante la necessità di raccordare il termine impartito per le prescrizioni con quello per la conclusione delle indagini preliminari, il detto termine per le prescrizioni, anche se prorogato, non potrà essere superiore ai mesi 6, salvo casi in cui tale termine non risulti sufficiente, curando la pg. operante in tale eventualità di previamente accordarsi con la Procura.

9) Comunicazioni alle competenti Autorità amministrative a seguito di controlli ambientali

E' disposto che la P.G. procedente potrà procedere alla comunicazione d'ufficio alla competente Autorità amministrativa dell'esito dei controlli ambientali decorsi 30 gg. dal deposito della CNR in Procura, "*salvo diversa valutazione della procedente A.G.*"

Prato, li 13 novembre 2017

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giuseppe Nicolosi

Il Sost. Procuratore dott.ssa Valentina Cosci

Il Sost. Procuratore dott. Egidio Celano